

Prot. 180/12 del 23-1-13



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Reggio Calabria



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI PALMI
Ufficio del Presidente

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA
MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELLA LEGGE N.67/2014
TRA
IL TRIBUNALE DI PALMI
E
L'UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI REGGIO CALABRIA

Op
A



Premesso che con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 28/04/2014 è stato istituito l'istituto della sospensione del procedimento penale con "Messa alla Prova";

Considerato quanto già previsto dall'art.141 ter c.p.p. (attività dei Servizi Sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova);

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015 n. 88 pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2015;

Tenuto conto delle lettere circolari emesse dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, al fine di assicurare una rapida, omogenea e corretta applicazione dell'istituto della "Messa alla Prova" ed attribuire maggiori e qualificati contenuti ai programmi di trattamento, tendenti ad una concreta prospettiva di riparazione, di mediazione del conflitto, di prevenzione e di risocializzazione;

tutto ciò premesso

tra

Il Presidente del Tribunale di Palmi. D.ssa Concettina Epifanio

ed

Il Direttore dell'UDEPE di Reggio Calabria Dott. Emilio Molinari

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

La competenza dell'UDEPE di Reggio Calabria, ai sensi della norma sopra citata, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono/domiciliano nella Provincia di Reggio Calabria o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio di cui trattasi.



L' UDEPE di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 141 ter c.p.p., riceve dall'imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata dai seguenti elementi:

- 1) dati anagrafici del richiedente;
- 2) autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio del soggetto;
- 3) recapito telefonico;
- 4) indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa oppure stato di disoccupazione o inabilità lavorative riconosciute;
- 5) documentazione sanitaria che consenta di ritenere superabili eventuali condizioni ostative all'ammissione al beneficio richiesto, quali: lo stato di tossico o alcool dipendenza o la presenza di patologie;
- 6) dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del L.P.U. (es: straniero extracomunitario senza permesso di soggiorno o inabilità al lavoro);
- 7) indicazioni afferenti l'eventuale risarcimento alla persona offesa o proposta di risarcimento, nonché l'adesione ad un "programma di Mediazione Penale";
- 8) riferimenti riguardo l'Ufficio Giudiziario precedente, norme violate e n. R.G.N.R.;
- 9) data di udienza;
- 10) dichiarazione di disponibilità dell'Ente ad accogliere il richiedente per lo svolgimento del L.P.U.;
- 11) l'UDEPE, ricevuta la suddetta richiesta con i sopra citati allegati, rilascerà all'imputato o al difensore, (che potrà inoltrare l'istanza di richiesta di M.A.P., anche tramite P.E.C.) l'attestazione di richiesta del programma di trattamento, che l'interessato o il suo difensore, avrà cura di depositare all'Autorità Giudiziaria precedente.

ART. 2

Il Tribunale, nel corso della prima udienza, ricevuta l'attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata dal difensore o dallo stesso imputato, verifica l'ammissibilità della richiesta nel rispetto dei seguenti criteri di giudizio:

- a) che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) che sussistano i presupposti di **ammissibilità** di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non



superiore a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla prova; non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 del c.p.;

- c) che possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione (es. tipo e durata, disponibilità fornita dall'Ente per svolgere attività di L.P.U., eventuali dichiarazioni spontanee dell'imputato su condotte riparatorie o risarcitorie in corso) - che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati”;

Se il giudice ritiene l'istanza ammissibile, a prescrizione sospesa, rinvia il procedimento per un periodo da cinque a sei mesi e fissa altra udienza, che comunicherà, oltre che al difensore, anche all'UDEPE al fine di consentire la stesura del programma per la data fissata.

Una volta redatto il programma, l'UDEPE lo trasmette via pec al Tribunale e al difensore.

Al Giudice, viene trasmessa anche l'indagine socio familiare svolta dall'UDEPE.

All'udienza, se il Giudice approva il programma, emette ordinanza ex art.464 quater, comma 3 c.p.p. contenente le prescrizioni impartite, provvedimento questo che va trasmesso all'UDEPE a cura della Cancelleria. Contestualmente a tale ordinanza il Giudice rinvia ad udienza, fissa per la verifica della messa alla prova ex art.464 septies c.p.p. la durata della misura, che viene determinata dal Giudice con l'ordinanza di ammissione, nella quale è opportuno distinguere il periodo di messa alla prova dal periodo di sospensione del procedimento prima dell'udienza di verifica.

Elenco reati per fasce:

Fascia A

Contravvenzioni punite con la sola ammenda; periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese; L.P.U. per almeno 15 giorni, pari a 30 ore.

Fascia B

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa; periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi; L.P.U. per almeno 30 giorni, pari a 60 ore.

Fascia C

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni; periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi; L.P.U. per almeno 60 giorni, pari a 120 ore.



Fascia D

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni; periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi; L.P.U. per almeno 90 giorni, pari a 180 ore

Fascia E

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni; periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi; L.P.U. per almeno 120 giorni, pari a 240 ore

Fascia F

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni; periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi. L.P.U. per almeno 180 giorni, pari a 360 ore.

ART. 3

L'UDEPE, preso atto dell'attivo coinvolgimento dell'imputato, manifestato nel fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine ed all'elaborazione del programma di trattamento, nonché nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti convenzionati con il Tribunale presso cui svolgerà il L.P.U., trasmette il programma redatto; lo stesso, elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividere con l'utente il contenuto, tiene in considerazione la diversità dei soggetti, escludendo di massima le prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio Nazionale.

Il programma di trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso a cura dell'UDEPE al Tribunale, insieme all'indagine socio familiare, nella quale possono essere evidenziate anche eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

ART. 4

Il Tribunale ricevuto il programma, in caso di accoglimento dell'istanza della messa alla prova e dopo l'approvazione dello stesso, a cura della cancelleria, lo allega o inserisce in ordinanza con eventuali integrazioni e lo trasmette all'UDEPE di Reggio Calabria.

Esperita l'udienza ed emessa l'ordinanza, viene dato obbligo all'imputato di presentarsi all'UDEPE di Reggio Calabria entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alla messa alla prova per sottoscrivere il Verbale.

Copia del medesimo verbale viene trasmessa a cura dell'UDEPE, con immediatezza, al Tribunale e all'Ente convenzionato per l'inizio del Lavoro di Pubblica Utilità.

Il Tribunale comunicherà all'UDEPE anche l'eventuale rigetto dell'istanza di messa alla prova.



L' UDEPE riferisce al Giudice, con cadenza trimestrale, sull'andamento del percorso trattamentale, sul comportamento tenuto dall'imputato, sulle proposte di modifica, sull'eventuale necessità di un ulteriore periodo di osservazione allo scadere del L.P.U. in accordo con l'imputato e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.

Al termine del periodo fissato, l'UDEPE redige la relazione finale ed il Giudice valuta in udienza (che di regola dovrà essere fissata almeno trenta giorni dopo detto termine) l'esito della prova, dandone comunicazione all'UDEPE a cura della cancelleria. Detta trasmissione è necessaria ai fini del successivo inserimento dei dati nella Banca dati SDI.


ART.5

Per le comunicazioni tra gli Uffici del presente protocollo, di norma, sarà utilizzato il canale delle caselle di posta elettronica certificata, quali:

- per il Tribunale di Palmi: dibattimento.tribunale.palmi@giustiziacert.it;
- per l'UDEPE: uepe.reggiocalabria@giustiziacert.it.

Al fine di un celere e puntuale scambio di informazioni, si rende altresì opportuno che il Tribunale indichi anche la casella della posta elettronica ordinaria dei Cancellieri che assistono il Giudice in udienza e che curano gli adempimenti relativi all'istituto della messa alla prova.

Il Presidente del Tribunale di Palmi

D.ssa Concettina EPIFANIO


Il Direttore dell'Ufficio Distrettuale di E.P.E.

Dott. Emilio MOLINARI
